



COMUNE DI GRAMMICHELE

SETTORE TECNICO URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO

PIANO URBANO DEI CHIOSCHI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA EFFETTUARSI SU AREE PUBBLICHE

(Approvato con modifiche con Deliberazioni Consiliari n. 74 del 24.11.2006 e n. 76 del 29.11.2006)

REGOLAMENTO

(L.R. 01/03/1995 N. 18)



INDICE

Articolo 1	Definizione di chiosco
Articolo 2	Finalità
Articolo 3	Modalità per le richieste
Articolo 4	Presentazione ed esame della domanda
Articolo 5	Caratteristiche formali, dimensionali e qualità del manufatto
Articolo 6	Criteri di collocazione
Articolo 7	Durata della concessione
Articolo 8	Limitazioni e distanze
Articolo 9	Revoche
Articolo 10	Decadenza
Articolo 11	Sospensione
Articolo 12	Disposizioni varie
Articolo 13	Assegnazione delle Concessioni
Articolo 14	Norme transitorie e finali



Articolo 1

Definizione di chiosco

1. Ai fini ed agli effetti del presente Regolamento per chiosco si intende quel manufatto isolato e singolo di dimensioni contenute e più avanti precisate, generalmente prefabbricato. Strutturalmente durevole e concepito per la somministrazione di alimenti e bevande e non di altri generi diversi, collocato su suolo pubblico o privato gravato, in questo caso di servitù di uso pubblico, a seguito di apposita concessione a tempo determinato rilasciata dalla Civica Amministrazione, ove la vendita e/o la somministrazione avvengono solo verso l'esterno del locale nel quale non è ammesso l'accesso del pubblico.
2. La presente disciplina vale a regolamentare gli aspetti commerciali ed edilizi della fattispecie considerata come sopra definita.
3. I chioschi possono essere:
 - a. di interesse collettivo cioè quelli fatti installare dal Comune o da Enti di interesse pubblico o dichiarati di interesse collettivo da parte della A.C.;
 - b. privati cioè quelli a carattere commerciale privato con concessione a tempo determinato della durata di anni 10 dalla data del rilascio dell'Autorizzazione alla Installazione, rinnovabile.
4. Per i chioschi di cui al punto b) è consentita esclusivamente la seguente categoria merceologica non cumulabile con altre: somministrazione di alimenti e bevande esclusa la vendita di generi alimentari.
5. I chioschi devono essere installati nel rispetto del presente Regolamento, di eventuali Piani Comunali di sviluppo di pubblici esercizi, delle Leggi Sanitarie vigenti, delle Norme di Legge regolanti l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche in particolare la L.R. 01/03/1995 n. 18 e nel rispetto del Codice della Strada. Ove le Autorizzazioni rilasciate venissero in contrasto con le normative anzidette per effetto di intervenute modifiche delle stesse, si procederà all'adeguamento delle autorizzazioni che potrà comportare anche lo spostamento del manufatto e, nel caso che non sia possibile adeguare le Autorizzazioni concesse, esse dovranno essere revocate ed il chiosco conseguentemente immediatamente rimosso a cura e spese del titolare senza che ciò possa comportare richieste a qualsiasi titolo di indennizzi a carico della Civica Amministrazione salvo quanto previsto dall'Art. 15 della L.R. n. 18/95.

Articolo 2

Finalità e preliminari

1. Il presente Regolamento definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, ne individua la collocazione e definisce la procedura per il conseguimento della Autorizzazione alla Installazione che comprende quella di natura urbanistica ed amministrativa-commerciale.
2. Il Regolamento non costituisce un sistema rigido di regole e di sanzioni, bensì un compendio di istruzioni atte a favorire processi di miglioramento della qualità urbana



3. I competenti Uffici e i loro responsabili sono pertanto tenuti ad esercitare un ruolo che non si limiti alle sole verifiche di quanto viene proposto, ma che sia anche di concreta e propositiva collaborazione con gli interessati nella fase di ideazione e messa a punto della proposta progettuale, per giungere a soluzioni condivise conformi al Regolamento che contribuiscano a dare ordine e bellezza alla città ed alle sue funzioni.
4. La concessione di suolo pubblico e la relativa Autorizzazione alla Installazione hanno la durata di dieci anni salve le ipotesi di revoca, decadenza o cessazione attività.
5. Alla scadenza qualora non intervenga la proroga la Concessione decade automaticamente ed il manufatto dovrà prontamente essere rimosso a cura e spese del titolare della Concessione decaduta.
6. In caso di cessione di azienda (sub-ingresso) la concessione potrà essere trasferita al subentrante, aventi i medesimi requisiti previsti nel regolamento per il rilascio della Concessione, unicamente per la durata residua della stessa previa voltura dell'Autorizzazione alla Installazione. Si applicano in ogni caso le norme contenute nell'Art. 8 co. 10 ed nell'Art. 16 della L.R. 18/95 combinate a quelle del presente Regolamento.
7. La concessione di suolo pubblico è subordinata al pagamento di un canone da corrispondersi presso la Tesoreria Comunale nei termini e con le modalità delle norme vigenti. Nel caso di morosità perdurante oltre tre mesi dalla scadenza del canone è previsto l'inizio del procedimento di revoca della concessione.
8. L'A.C. ha altresì la facoltà di revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse, per motivi di ordine sanitario, di ordine pubblico, di viabilità e/o di sicurezza senza che al concessionario sia per ciò dovuta indennità alcuna salvo il rimborso della quota di canone eventualmente già versato.



Articolo 3

Modalità per le richieste

Al fine dell'ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente Regolamento, l'interessato dovrà inviare esclusivamente tramite Raccomandata Postale formale istanza allo Sportello Unico per le imprese del Comune di Grammichele ove attivato o al protocollo Generale del Comune ai sensi e per gli effetti della L. 04/01/1968 n. 15, corredata da:

1. Unica istanza per l'ottenimento della Concessione del suolo pubblico, dell'Autorizzazione Edilizia, dell'Autorizzazione Sanitaria e dell'Autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.
2. *Punto Eliminato dal C.C..*
3. Possesso dei requisiti morali di cui all'Art. 3 co. 2 della L.R. n. 28/99.
4. Possesso dei requisiti antimafia, da potersi anche autocertificare ai sensi della Legge 04/01/1968 n. 15.
5. progetto in cinque copie originali di cui ogni elaborato e/o tavola dovranno essere firmati dal richiedente e dal tecnico progettista, di norma in scala non inferiore ad 1:50, nel quale, con le caratteristiche puntuali e dettagliate della struttura siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata.



sata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermata di mezzo pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai e quant'altro utile e necessario al fine di una esatta e compiuta rappresentazione della realtà in cui il manufatto si inserisce.

6. planimetria dell'area come estratto dello strumento urbanistico vigente in scala 1:2.000 ed illustrazioni in scala 1:100 della esatta ubicazione del chiosco con quote plano-altimetriche riferite ai fili stradali e/o dei fabbricati, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti agli edifici circostanti per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno due soluzioni prospettiche dell'inserimento del chiosco nell'ambiente.

Gli elaborati dovranno essere firmati da un tecnico abilitato alla professione e dal richiedente l'Autorizzazione.

7. Relazione descrittiva sui lavori da eseguire con la descrizione dei materiali da impiegare, i colori ed ogni altro particolare che serva ad illustrare il progetto ed i disegni presentati.
8. Fotografie a colori di formato minimo cm. 9x12 che illustrino dettagliatamente il punto di collocazione del chiosco e l'ambiente circostante.
9. Schemi e particolari costruttivi dei lavori, e relativi computi metrici per la esecuzione compresi i ripristini delle infrastrutture interessate, necessari per gli allacci alle pubbliche reti di urbanizzazione (fognatura, acqua, elettricità, gas, etc.) esistenti in corrispondenza all'area di insediamento e circa le quali opere sarà cura del Resp. del Procedimento istruttorio preventivamente concordarne con i competenti Uffici interni ed esterni al Comune la reale fattibilità.
10. I requisiti di cui ai *"criteri di valutazione"* contenuti nell'art. 13 del presente Regolamento possono essere autocertificati ai sensi delle vigenti leggi con riferimento ai punti 3-4-5 ed ai punti b-c indicati nei *"criteri di priorità"*; la documentazione comprovante quanto dichiarato con l'autocertificazione dovrà essere presentata in caso di assegnazione di posteggio.



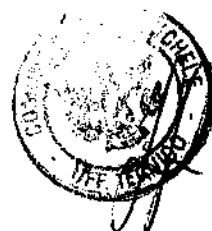
Articolo 4

Presentazione ed esame della domanda

La richiesta di cui all'art. 3, completa degli elaborati grafici e dei documenti necessari, dovrà essere inviata esclusivamente tramite Raccomandata Postale allo Sportello Unico per le imprese del Comune di Gramscio, ove attivato, o al Protocollo Generale del Comune.

Il Responsabile Unico del Procedimento incaricato di ricevere la domanda dovrà, previo esame formale della stessa e di tutti gli allegati, apporre data e firma in calce a copia dell'istanza stessa da restituire al richiedente, ove ne riscontri la completezza ai sensi del vigente Regolamento.

Le richieste seguiranno l'iter previsto dal presente Regolamento.



Articolo 5

Caratteristiche formali, dimensionali e qualità del manufatto

La tipologia dovrà fare riferimento a quella classica dei chioschi a pianta poligonale, inscritta in una circonferenza, la cui superficie massima coperta non sia superiore a mq. 10,00 e l'altezza massima di mt. 3,50 e minima mt. 2,70. Inoltre la sporgenza degli aggetti della copertura non deve essere superiore a mt. 1,60.

La scelta dei materiali e il disegno del manufatto e di ogni sua parte dovranno essere improntati al rispetto e al miglioramento dello spazio urbano introducendo anche elementi di innovazione.

Il progetto dovrà illustrare compiutamente anche le soluzioni che si intendono adottare per gli impianti e le attrezzature di sicurezza e di servizio interno (eventuali impianti di riscaldamento, condizionamento, lavelli, etc.), così da evitare successive modifiche che possono alterare il disegno nella forma del chiosco.

Dovrà evitarsi l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale, così come pure l'uso di chiusure esterne a saracinesca metallica compatta.

Il sistema di illuminazione, sia interno che eventualmente esterno, dovrà essere il risultato di un progetto unitario.

La soluzione formale del chiosco, le sue dimensioni, i materiali che lo compongono, le finiture e le coloriture scelte, dovranno riflettere la destinazione commerciale per la quale lo stesso è destinato.

Attenzione andrà rivolta anche al sistema strutturale adottato e all'ancoraggio del manufatto al suolo, al fine di garantire normale condizione di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica, munendosi degli eventuali pareri e nulla osta di legge. Ai fini della sicurezza particolare cura andrà rivolta anche alla scelta dei materiali e delle tecniche costruttive.

Nel progetto deve essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità di cui dovrà essere munito il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbatura, zincatura, verniciatura, etc.), da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

Articolo 6

Criteri di collocazione

La individuazione dei chioschi nelle tavole grafiche che compendiano il presente Regolamento ha valore indicativo. La scelta definitiva, finalizzata alle migliori condizioni di rispetto e di valorizzazione dello spazio urbano, sarà compiuta a seguito della valutazione della proposta del richiedente dal competente Ufficio Urbanistica con apposito parere espresso sulla scorta dei rilievi presentati dal richiedente e di una ricognizione puntuale degli elementi e delle caratteristiche del luogo.

Articolo 7

Durata della concessione del suolo

La concessione del suolo potrà avere la durata di anni 10 (dieci) come previsto dalla L.R. n. 18/95. In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni. Tale dura-

ta è riferita anche alle concessioni esistenti.

Articolo 8

Limitazioni e distanze

- a) La distanza dell'installazione da incroci, innesti stradali, curve, dossi, diramazioni, fermate bus, dovrà essere non inferiore a quanto previsto dal Nuovo Codice della strada;
- b) È vietata l'installazione di chioschi prospicienti vie ove vige il divieto di sosta o di fermata;
- c) I nuovi chioschi dovranno rispettare una idonea distanza minima dagli alberi e di mt. 3,00 da aggetti sporgenti (coperture, balconi, ecc.) e comunque l'installazione non deve recare alcun pregiudizio alle essenze vegetali né ai fabbricati esistenti;
- d) All'esterno dei chioschi è possibile mettere a disposizione del pubblico sedili, panchine, tavoli o altro sui quali potersi intrattenere, previa autorizzazione rilasciata dagli organi competenti.
- e) L'occupazione dei marciapiedi da parte dei chioschi può essere consentita purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni, come previsto dal Codice della Strada. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2, del Nuovo Codice della Strada.
- f) Le limitazioni su indicate, sono vincolanti per le nuove attività. Per le attività esistenti, diventano tali in caso di trasferimento di sede, sostituzione del chiosco e di scadenza/rinnovo della concessione.

La collocazione del chiosco dovrà comunque evitare che:

- 1. si precludano in tutto o in parte visuali prospettiche attestate su monumenti o composizioni spaziali di pregio;
- 2. si penalizzi la leggibilità di segni urbanistici ed edilizi e le qualificanti vicende storiche di impianto e trasformazione di quel luogo;
- 3. si costituisca ostacolo al movimento pedonale e veicolare.

Articolo 9

Revoche

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di sessanta (60) giorni, per ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso si renda necessario rimuovere il manufatto per motivi di viabilità o di sicurezza. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione del suolo e fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'articolo 15 L. R. 18/95.

Articolo 10

Decadenza

Si determina la decadenza dalla concessione nei seguenti casi:

- Perdita dei requisiti morali di cui all'art. 5, co. 2, D. Leg.vo n. 114/98;



- Non venga ritirata la concessione di suolo pubblico e/o l'autorizzazione edilizia, entro quarantacinque (45) giorni dalla data di notifica dell'avvenuta comunicazione da parte del Comune;
- Non siano iniziati i lavori entro tre mesi dal ritiro dell'autorizzazione edilizia, salvo ulteriore proroga non superiore a quarantacinque (45) giorni, per ragioni debitamente motivate;
- L'attività non venga iniziata entro quarantacinque (45) giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, salvo ulteriore proroga non superiore a quarantacinque (45) giorni, per ragioni debitamente motivate;
- Nel caso di mancato esercizio dell'attività per un periodo superiore a tre (3) mesi, salvo che per motivi di gravidanza, malattia, servizio militare, purché sia presentata idonea documentazione;
- Nel caso di sub-locazione abusiva;
- Nel caso di mutamento della destinazione d'uso della struttura;
- Nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni igienico-sanitarie, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'art. 22, c. 2, Decreto Leg.vo 114/98;
- Per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività e delle prescrizioni dell'autorità comunale in sede di rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 11

Sospensione

Il mancato pagamento del canone entro il termine stabilito comporterà la sospensione della concessione fino al pagamento di quanto dovuto.

Articolo 12

Disposizioni varie.

- a) Qualora il concessionario non provveda a tenere il chiosco in ottimo stato di manutenzione ed uso o apporti ad esso modifiche non autorizzate, il Comune può, previa diffida, revocare la concessione di assegnazione del suolo pubblico e ordinare la rimozione del manufatto a cura e spese della stessa ditta. In mancanza si provvederà d'Ufficio con spese in danno.
- b) Il Comune, per ritenute e rilevanti esigenze di interesse pubblico (lavori nel suolo, sottosuolo, etc.) potrà chiedere che il chiosco sia rimosso temporaneamente o definitivamente, in tal caso si applicherà ove possibile quanto previsto all'Art. 15 della L.R. 18/95.
- c) L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali danni recati a terzi da parte del concessionario.
- d) Prima dell'avvio dell'attività sarà verificata l'agibilità del chiosco sia ai fini igienico-sanitari sia ai fini della rispondenza al progetto autorizzato. A tal fine la ditta concessionaria dovrà produrre tutte le certificazioni e le attestazioni di



legge sugli impianti e quelle che eventualmente si rendano necessarie per la struttura.

- e) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme dei Regolamenti Comunali, del Nuovo Codice della strada e alle norme e direttive per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 13

Assegnazione delle Concessioni

Per l'assegnazione delle Concessioni si procederà come segue:

allorché il Consiglio Comunale avrà approvato il Piano dei Chioschi di cui al Presente Regolamento e la relativa Delibera di approvazione diverrà esecutiva, si procederà alla:

- pubblicazione ai sensi di legge;
- trasmissione all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, per acquisire il Decreto di approvazione del Piano Urbano dei Chioschi su aree pubbliche, che integra norme e regole del P. di F., ai sensi della L.R. 71/78;
- acquisizione della delibera di C.C. di adozione del suddetto Piano Urbano dei Chioschi su aree pubbliche, da inserire all'interno del P.R.G. adottato.

Il Comune acquisito quanto sopra provvederà alla pubblicazione di un Bando pubblico contenente quanto previsto dal presente Regolamento, determinando il termine di 45 giorni per la presentazione delle istanze da parte degli interessati.

Le istanze riconosciute complete della relativa documentazione verranno esaminate secondo l'ordine cronologico attribuito ed eventualmente perfezionate per iniziativa dell'Ufficio competente e dell'interessato entro ulteriori sessanta giorni e, munite del parere del detto Ufficio, saranno trasmesse per il parere di competenza alla Commissione Comunale composta dal Direttore Tecnico, Comandante dei Vigili Urbani, Direttore Generale del Comune che stabilirà secondo i criteri nel seguito elencati, l'assegnazione delle concessioni.

Criteri di Valutazione.

La Commissione come sopra formata esprimerà le proprie valutazioni tenendo conto dei seguenti criteri e di quanto contenuto all'Art. 4 della L.R. 18/95:

1. Valore estetico-architettonico della proposta progettuale in rapporto al contesto in cui la stessa si inserisce: Punti da 1 a 16.
2. Eventuale offerta di servizi gratuiti alla collettività in rapporto al sito ed al contesto in cui il chiosco si inserisce di cui si fornirà la monetizzazione: Punti da 0 a 2.
3. Con diplomi conseguiti presso istituti alberghieri Punti 2
4. Punto eliminato dal C.C.
5. Punto eliminato dal C.C.

Totale Punteggio Max 20

A parità di punteggio si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- a. Punto eliminato dal C.C.;
- b. carico familiare del richiedente;



c. maggiore età.

La Commissione si esprimerà anche nel caso di una sola istanza in riferimento ad uno specifico posteggio.

A seguito delle proprie valutazioni la Commissione formerà la graduatoria finale delle istanze per ogni posteggio e la trasmetterà all'Ufficio del Responsabile del Procedimento che provvederà entro trenta giorni dalla ricezione della graduatoria anzidetta al rilascio della Concessione del suolo e dell'Autorizzazione Edilizia alla installazione del chiosco.

A lavori ultimati, il Responsabile Unico del Procedimento, richiederà alla ditta la documentazione da produrre per il rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria e l'Autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.

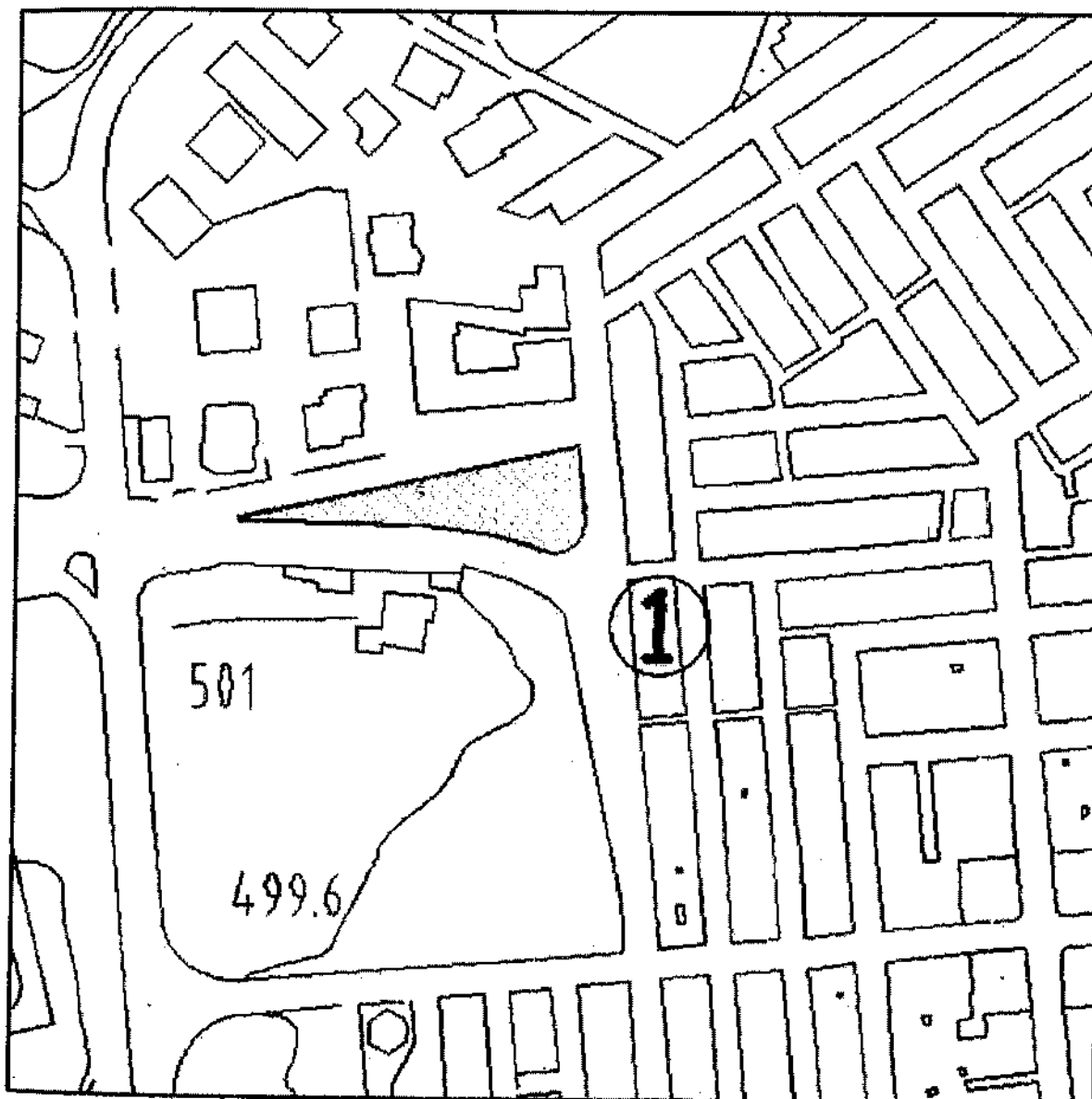
Articolo 14

Norme Transitorie e Finali

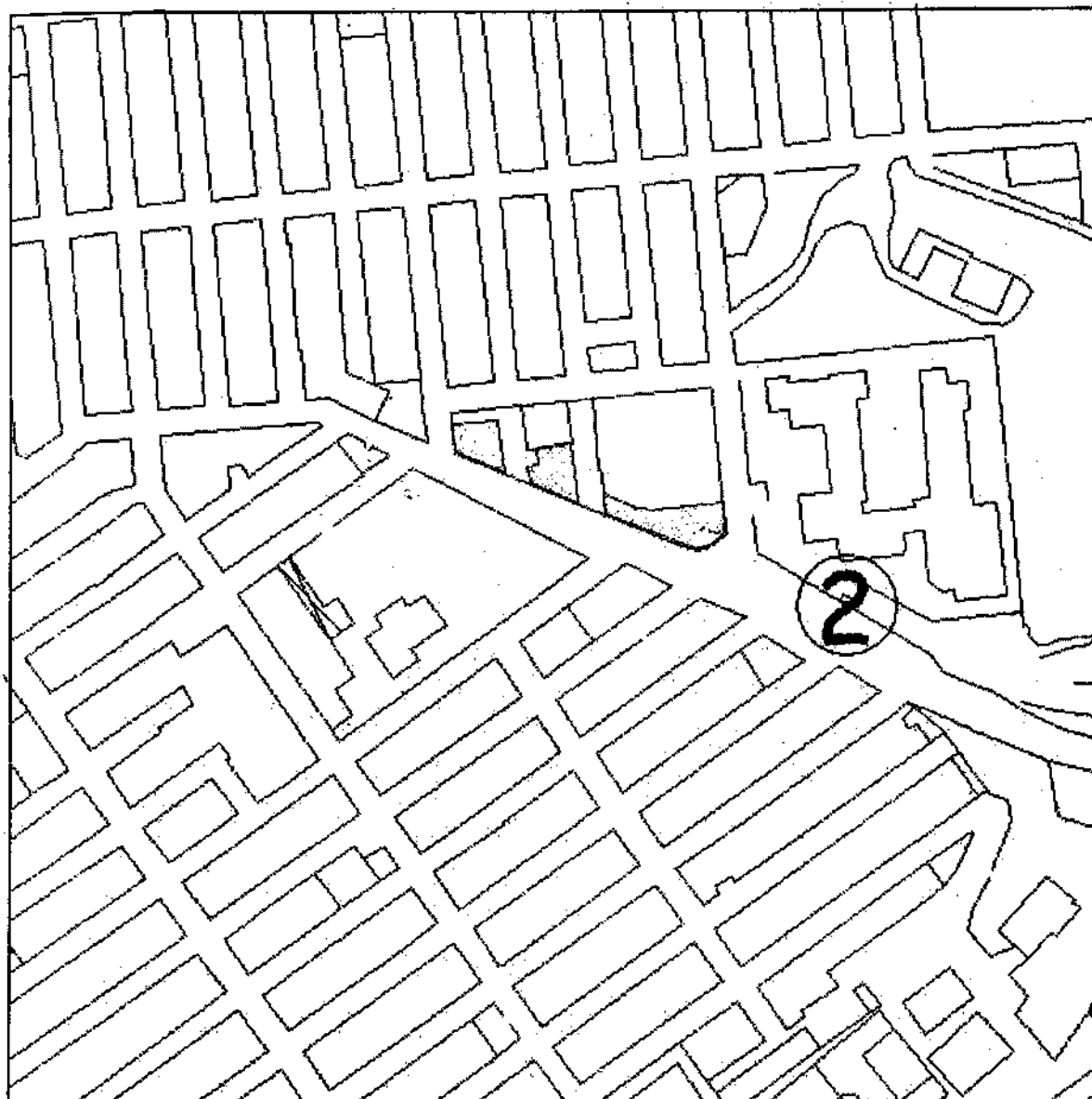
Il Consiglio Comunale entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento qualora ne ravvisi la necessità provvederà alle verifiche dell'eventuale ampliamento delle aree a destinazione per chioschi.



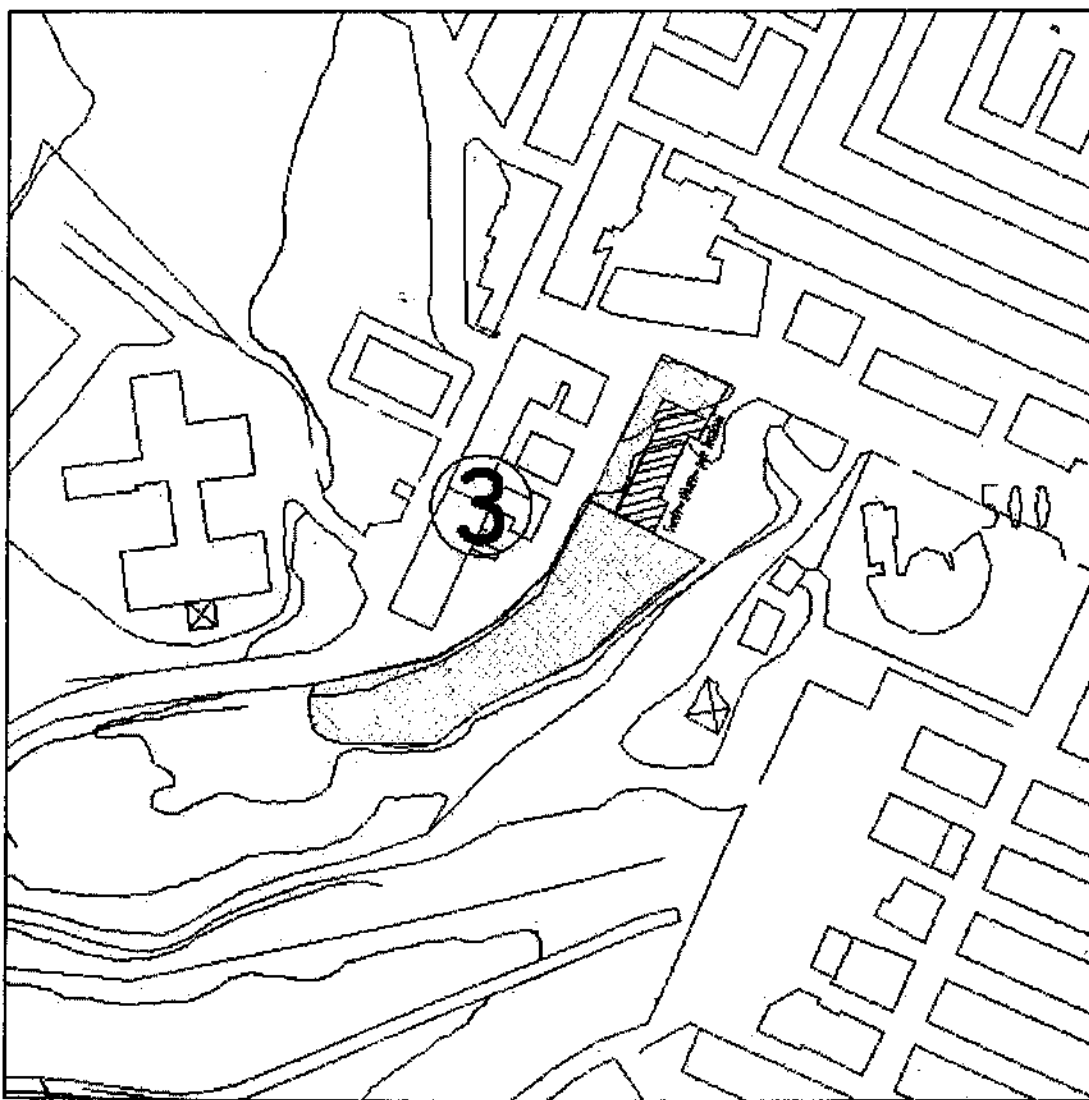
Piazza Papa Giovanni XXIII



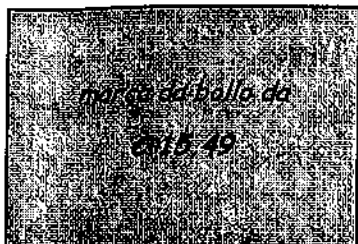
Via Piave



La Pineta del Sorriso e area antistante al Centro Diurno per Anziani



**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO, AUTORIZZAZIONE
EDILIZIA, AUTORIZZAZIONE SANITARIA E AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER
L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO SU AREA PUBBLICA**



**AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI GRAMMICHELE**

**Settore Tecnico Urbanistica
e Sviluppo Economico**

95042 - GRAMMICHELE (CT)



Il/La sottoscritto/a nato/a

a prov. il / /

residente a in Via

civ. , C.A.P.

, C.F.

AVANZA FORMALE ISTANZA

per l'ottenimento dell'Autorizzazione per la concessione del suolo pubblico, l'Autorizzazione Edilizia, l'Autorizzazione Sanitaria e l'Autorizzazione all'esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande per l'Installazione di un Chiosco all'interno della seguente area individuata dal vigente Piano Urbano dei Chioschi approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazioni del 24.11.2006 n. 74 e del 29.11.2006 n. 76:

- ☐ Piazza Papa Giovanni XXIII;
- ☐ Via Piave;
- ☐ La Pineta del Sorriso.

A tale proposito il sottoscritto allega alla presente n. 2 copie del Progetto.

Dette copie, che dovranno essere integrate nel numero a semplice richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, risultano firmate, a norma di Regolamento da parte del sottoscritto



richiedente e dal Tecnico incaricato e sono costituite ciascuna da:

- Progetto in scala 1:50 del chiosco, contenente tutte le indicazioni e le caratteristiche richieste dal punto 5, art. 3 del vigente Regolamento del Piano Urbano dei Chioschi;
- Planimetria generale del vigente strumento urbanistico in scala 1:2.000 ed illustrazioni in scala 1:100 dell'esatta ubicazione del chiosco, così come previsto al punto 6, art. 3 del Reg. del P.U.C.;
- Relazione tecnica descrittiva dei lavori da eseguire (punto 7, art. 3 del Reg. del P.U.C.);
- Fotografie a colori 9x12 del punto di collocazione del chiosco e dell'ambiente circostante (punto 8, art. 3 del Reg. del P.U.C.);
- Schemi e particolari costruttivi dei lavori e relativo computo metrico (punto 9, art. 3 del Reg. del P.U.C.);
- Ricevuta del versamento di € 5,16 sul C/c postale n. 15892953, intestato al Comune di Grammichele (diritti di segreteria).

Si unisce la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Grammichele, lì _____

(Firma del richiedente)



Dichiarazione sostitutiva DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a nato/a

a prov. il

/ /

residente

a

in

Via

civ.

C.A.P.

C.F.

ai sensi del vigente Regolamento del Piano Urbano dei Chioschi (Art. 3) e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000



D I C H I A R A

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 3, comma 2 della L.R. n. 28/99, dei requisiti antimafia di cui alla Legge n. 15/68 e dei requisiti di cui all'art. 13 al punto 3 ed ai punti b e c del Regolamento - Criteri di valutazione ed in particolare:

- ☐ di essere in possesso di idoneo diploma conseguito in data / /
presso l'Istituto Alberghiero di _____ (punto 3);
- ☐ di avere il seguente carico familiare: n. persone (punto b);
- ☐ la propria data di nascita / / (punto c);

Il sottoscritto **DICHIARA** altresì di essere in possesso, ai fini del rilascio della successiva Autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, di:

- ☐ Abilitazione professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, conseguito mediante la frequenza di corsi regionali.

Oppure

- ☐ Attestazione per aver prestato regolarmente servizio per n. 2 (due) anni e nel corso degli ultimi 5 (cinque) anni come addetto alla somministrazione di alimenti e bevande presso un pubblico esercizio.

Il sottoscritto **DICHIARA** inoltre di presentare, in caso di assegnazione del posteggio, tutta la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato con la presente autocertificazione.

Allega fotocopia di valido documento di identità.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Grammichele, lì _____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

CELE - 0314

